

Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

(1) GU C 369 del 22.12.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

4 dicembre 2003

nella causa C-448/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): EVN AG, WIENSTROM GmbH, contro Repubblica austriaca, interveniente: Stadtwerke Klagenfurt AG e Kärntner Elektrizitäts-AG (1)

(Direttiva 93/36/CE — Appalti pubblici di forniture — Nozione di offerta economicamente più vantaggiosa — Criterio d'aggiudicazione che privilegia l'elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Decisioni illegittime — Possibilità di annullamento solo in caso di influenza decisiva sull'esito della procedura d'aggiudicazione — Illegittimità di un criterio d'aggiudicazione — Obbligo di revoca della gara d'appalto)

(2004/C 21/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-448/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra EVN AG, WIENSTROM GmbH, e Repubblica austriaca, interveniente: Stadtwerke Klagenfurt AG e Kärntner Elektrizitäts-AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 26 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), nonché degli artt. 1 e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la direttiva 89/665), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris (relatore), facente funzioni di presidente della sesta sezione, sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen e sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. H.A. Rühl amministratore principale, ha pronunciato il 4 dicembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici non osta a che un'amministrazione aggiudicatrice adotti, nell'ambito

della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per assegnare un appalto di fornitura di elettricità, un criterio d'aggiudicazione che impone la fornitura di elettricità ottenuta da fonti di energia rinnovabili, collegato ad un coefficiente del 45 %, essendo al riguardo priva di pertinenza la circostanza che il detto criterio non consente necessariamente di pervenire all'obiettivo perseguito.

Per contro, la detta normativa osta ad un siffatto criterio nei limiti in cui

- esso non è accompagnato da requisiti che consentano un effettivo controllo dell'esattezza delle informazioni contenute nelle offerte,
- impone agli offerenti che essi indichino il quantitativo di elettricità prodotta utilizzando fonti di energia rinnovabili che saranno in grado di fornire ad una clientela non definita e attribuisce il punteggio massimo all'offerente che indichi il quantitativo più elevato, precisando che verrà presa in considerazione solo la parte eccedente il consumo prevedibile nell'ambito del bando di gara.

È compito del giudice nazionale di verificare se, nonostante che l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stabilito una data determinata di fornitura, il criterio d'aggiudicazione sia stato formulato in maniera sufficientemente chiara da rispondere ai principi di parità di trattamento e di trasparenza dei procedimenti d'aggiudicazione dei pubblici appalti.

- 2) La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici impone all'amministrazione aggiudicatrice di revocare la gara d'appalto allorché, nell'ambito del procedimento di ricorso di cui all'art. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, una decisione riguardante uno dei criteri d'aggiudicazione da essa fissati si riveli illegittima e sia annullata dall'organo competente per i ricorsi.

(1) GU C 84 del 6.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 novembre 2003

nella causa C-497/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal d'arrondissement de Luxembourg): Zita Modes Sàrl contro Administration de l'enregistrement et des domaines (1)

(Sesta direttiva IVA Art. 5, n. 8 — Trasferimento di un'universalità di beni — Prosecuzione dell'attività da parte del beneficiario nello stesso ramo del cedente — Autorizzazione legale ad esercitare l'attività)

(2004/C 21/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-497/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del-